



LA DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, c. 9;
- VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, adottato con D.M. 123/00
- VISTA la legge 27-12-2006 n.296, in particolare l'art. 1, comma 605 lett. c)
- VISTA la legge n. 167 del 21 novembre 2009, e in particolare l'art. 1, comma 4 *quinquies*, che dall'a.s. 2010/11 non consente la permanenza nelle graduatorie a esaurimento dei docenti che hanno stipulato contratto a tempo indeterminato;
- VISTO il D.M. 235 dell'1 aprile 2014, con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra per gli anni scolastici 2014/2017;
- VISTI i propri decreti, con i quali sono state rettificare le graduatorie ad esaurimento sopracitate;
- VISTO il D.M. prot. 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali di: scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva e che hanno conseguito l'abilitazione entro il 9 luglio 2018, acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno degli aspiranti già inclusi nelle graduatorie e presentazione dei titoli di riserva posseduti al 9 luglio 2017 per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999;





DECRETA

le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

viene disposta la pubblicazione, in data odierna, sul sito Internet di questo Ufficio, delle graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo scuola SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO di questa Provincia, integrate ed aggiornate.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del citato D.M. 235/2014 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della legge 241/1990, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.M. 235/2014, l'iscrizione nella graduatorie con riserva, determinata dall'attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (caratterizzata dalla lettera S) non consente all'interessato di stipulare contratti individuali a tempo determinato o determinato.

I candidati individuati con la lettera T (con ricorso pendente) possono essere destinatari di nomina a tempo indeterminato o determinato, fermi in ogni caso gli effetti risolutivamente condizionati all'esito del contenzioso pendente.

Per i ricorrenti destinatari di ordinanza favorevole l'individuazione per la nomina a tempo indeterminato è eseguita nelle more della definizione del giudizio di merito con espressa salvezza di revocarla, annullarla e rettificarla all'esito del contenzioso in atto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.M. 235/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

LA DIRIGENTE

Maria Teresa Furci

Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e norme collegate

